



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di regolamento regionale di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale concernente: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale, di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, concernente: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Produzione legislativa d'intesa con il Servizio Sanità e il Servizio Politiche sociali e sport;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole del dirigente della PF Accreditamenti di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso dirigente che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta di deliberazione dei dirigenti del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali e sport;

VISTO l'articolo 35, comma 3, dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di presentare al Consiglio – Assemblea legislativa regionale l'allegata proposta di regolamento regionale concernente: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)" (Allegato 1), unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 2);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di chiedere, ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento interno del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, l'esame urgente della presente proposta.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Produzione legislativa ha redatto l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale concernente: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", d'intesa con il Servizio Sanità e il Servizio Politiche sociali e sport.

I motivi che hanno portato alla stesura della proposta si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 27 settembre 2017, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DELLA P.F. PRODUZIONE LEGISLATIVA

(Antonella Nobile)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ACCREDITAMENTI

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE
(Claudia Paris)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI SANITA' E POLITICHE SOCIALI E SPORT

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, propongono l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE
SOCIALI E SPORT
(Giovanni Santarelli)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
(Lucia Di Furia)

La presente deliberazione si compone di n. 26 pagine, di cui n. 21 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



36
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento regionale concernente: “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)”.

IL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati);

VISTA la proposta di regolamento regionale concernente: “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)”, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione _____;

PRESO ATTO che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di deliberare in merito;

Visto l’articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l’allegato regolamento regionale concernente: “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)”.

Art. 1
(Oggetto)

1. Questo regolamento definisce le tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), così come individuate nei seguenti allegati:

- a) Allegato A: Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2016);
- b) Allegato B: Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2016);
- c) Allegato C: Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente (articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2016);
- d) Allegato D: Stabilimenti termali (articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2016);
- e) Allegato E: Studi odontoiatrici, altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e studi o strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento (articolo 7, comma 2, della l.r. 21/2016).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2
(Norme finali)

1. Ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 21/2016, questo regolamento si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale.

2. La Giunta regionale adotta le eventuali modifiche agli allegati che si rendano necessarie per dare attuazione alla normativa statale o regionale sopravvenuta.



Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2016

Area	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Pronto Soccorso <i>Osservazione Breve Intensiva</i>	PSO OBI	Struttura in cui viene garantita l'esecuzione degli interventi diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici, clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché, quando necessario, il trasporto assistito. È assicurata la funzione di triage. È altresì assicurata la funzione di OBI al fine di garantire l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi.	Art. 37
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Stroke Unit (I livello – II livello) Terapia Intensiva e Subintensiva Unità Terapia Intensiva Coronarica	SU TI/TSI UTIC	Struttura riservata a pazienti critici intensivi e subintensivi che può essere prevista anche all'interno di un'unica area ad alto contenuto tecnologico ed assistenziale.	Art. 38
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Unità Spinale	US	L'Unità Spinale prende in carico precocemente il paziente con lesione midollare acuta fino al completamento del percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo e, dove possibile, fino al reinserimento nel proprio domicilio.	
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Terapia Intensiva Neonatale	TIN	Struttura riservata a neonati critici intensivi e subintensivi che può essere prevista anche all'interno di un'unica area ad alto contenuto tecnologico ed assistenziale.	Art. 38
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Area di degenza generale	ADEG	Struttura in cui vengono garantite le prestazioni assistenziali in regime di ricovero ordinario ai soggetti che, in presenza di problemi o patologie acute, necessitano di assistenza medico-infermieristica prolungata nel corso della giornata, osservazione medico-infermieristica per 24 ore e immediata accessibilità alle prestazioni stesse.	Art. 38 - Art. 44
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura	SPDC	Servizio ospedaliero di degenza ordinaria dove vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero. E' ubicato all'interno delle strutture ospedaliere (Aziende ospedaliere, Presidi ospedalieri di Aziende sanitarie, Policlinici universitari). E' parte integrante del Dipartimento di Salute Mentale, anche quando l'ospedale in cui è ubicato non sia amministrato dalla stessa azienda sanitaria.	Art. 38
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Servizi Trasfusionali	ST ST PCA ENT	Le strutture e le relative articolazioni organizzative comprese quelle per le attività di raccolta, previste dalla normativa vigente secondo i modelli organizzativi regionali, che sono responsabili sotto qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, compresa la lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione, nonché la produzione, conservazione, applicazione e distribuzione di emocomponenti per uso non trasfusionale (Decreto Legislativo 20 dicembre 2007 n. 261, articolo 2, comma 1, lettera e. DM 02/11/2015).	Art. 47

1252
delibera

23 OTT. 2017
seduta del

9
pag.



Area	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Centro di Terapia del Dolore Ospedaliero	CTDO	Struttura che eroga interventi diagnostici e terapeutici medici e/o chirurgici variamente integrati finalizzati alla riduzione del dolore.	Art. 38
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Day hospital	DH	Struttura in cui vengono garantite le prestazioni assistenziali programmabili, appartenenti a branche specialistiche diverse, volte ad affrontare patologie o problemi acuti che richiedono inquadramento diagnostico, terapia, accertamenti clinici, diagnostici o strumentali, nonché assistenza medico-infermieristica prolungata, non eseguibili in ambulatorio. L'attività si articola in uno o più accessi di durata limitata ad una sola parte della giornata, senza necessità di pernottamento.	Art. 42
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Day surgery	DS	Struttura in cui vengono garantite le prestazioni assistenziali programmabili di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per complessità di esecuzione, durata dell'intervento, rischi di complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della giornata, senza necessità di osservazione post-operatoria prolungata e, comunque, senza osservazione notturna. Sono garantite anche le prestazioni propedeutiche e successive, l'assistenza medico-infermieristica e la sorveglianza infermieristica fino alla dimissione.	Art. 40
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Punto Nascita/Blocco parto	PN/BP	Unità di assistenza per gravidanze e neonati, per lo svolgimento dei parti, anche in regime di urgenza, per la prima assistenza ai neonati e per l'attività chirurgica di tipo ostetrico.	Art. 38
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Blocco operatorio	BO	Complesso architettonico-impiantistico inserito nel contesto delle strutture ospedaliere destinato all'effettuazione di interventi chirurgici in funzione della tipologia e complessità delle prestazioni.	Art. 38
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Emodinamica /Radiologia interventistica/ Cardiologia interventistica	EMO RI CI	Struttura riservata ad attività invasiva diagnostica ed interventistica a favore di pazienti con malattie cardiovascolari complesse.	Art. 38
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Medicina nucleare	MN	Attività diagnostica e/o terapeutica attuata mediante l'impiego di sostanze radioattive (radio farmaci)	Art. 38
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Radioterapia	RT	Attività svolta mediante l'impiego di fonti radioattive e di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed è diretta al trattamento della malattia neoplastica e, in casi selezionati, al trattamento di patologie non neoplastiche, a carattere malformativo e/o cronico degenerativo.	Art. 38
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Servizio Farmacia e materiale sanitario	SV/F	Spazi destinati alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici.	Art. 9
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Centrale di Sterilizzazione	CS	Struttura dedicata alla realizzazione del processo di sterilizzazione dei dispositivi medici.	Art. 38
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Servizio Cucina/dispensa	SV/C	Servizio dedicato alla preparazione dei pasti.	Art. 38



Area	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Servizio Lavanderia/guardaroba	SV/L	Servizio dedicato al lavaggio e allo stoccaggio della biancheria e del vestiario utilizzato dagli operatori durante il servizio.	Art. 38
Assistenza Ospedaliera	ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti	Servizio mortuario	SM	Spazi per la sosta e la preparazione delle salme.	Art. 38

seduta del
23 OTT. 2017

delibera
1252

pag.
11

Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2016

Area	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Ambulatorio/ Poliambulatorio	A/POL	Spazi dedicati all'esecuzione dell'attività ambulatoriale preventiva, diagnostica, terapeutica e riabilitativa.	Art. 16
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Ambulatorio Chirurgico Bassa Complessità	ACBC	Spazi dedicati all'esecuzione di attività chirurgica e procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive, effettuate in anestesia topica o per infiltrazione.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Ambulatorio Chirurgico Alta Complessità (Ospedaliero ed Extraospedaliero)	ACAC	Spazi dedicati all'esecuzione di attività chirurgica e procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive, come individuate con la nota H del nomenclatore di cui all'allegato 4 del DPCM 12 gennaio 2017.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Ambulatorio di Endoscopia	AE	Struttura con propria autonomia funzionale, organizzativa e tecnologica ovvero collocata all'interno di un ambulatorio chirurgico che eroga prestazioni finalizzate all'ispezione diagnostica di organi cavi interni.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Attività Procreazione Medicalmente Assistita 1°, 2° e 3° livello	APMA	Spazi in cui vengono eseguiti trattamenti per la fertilità.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Ambulatorio Odontoiatria	AO	Spazi dedicati all'esecuzione di prestazioni odontoiatriche.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Ambulatorio di Medicina dello Sport 1° e 2° livello	AMS	Spazi in cui vengono effettuate prestazioni a garanzia della tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Ambulatori di Recupero e Rieducazione Funzionale	ARRF	Struttura che fornisce prestazioni orientate alla prevenzione dei danni secondari nelle patologie disabilitanti o a rischio di sviluppo delle disabilità e al trattamento delle disabilità minimali, segmentarie e/o transitorie.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Centri Ambulatoriali di Riabilitazione	CAR	Struttura che svolge attività di recupero e rieducazione funzionale con un trattamento di quadri clinico-funzionali (Disturbi Comportamento Alimentare - DCA, Autismo, Bisogni Educativi Speciali - BES, Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività - ADHD, ...) che richiedono un contestuale apporto multidisciplinare integrato medico, psicologico e pedagogico ed altre professioni sanitarie modulabili in base all'età ed ai bisogni specifici.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Centro di Salute Mentale	CSM	Struttura che eroga prestazioni nell'ambito della tutela della salute mentale.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Consultorio Familiare	CF	Struttura che espleta le funzioni di cui alle leggi 405/1975 e 194/1978.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Centro Ambulatoriale per il trattamento delle Dipendenze Patologiche	CATDP	Ambulatorio specialistico dedicato al trattamento delle dipendenze patologiche.	Art. 15





Area	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Unità di Raccolta sangue/Servizi di raccolta sangue	UDR/SdR	Struttura incaricata della raccolta, previa autorizzazione delle regioni o province autonome competenti, gestita dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionata costituita ai sensi della normativa vigente; le unità di raccolta, gestite singolarmente o in forma aggregata dalle predette Associazioni/Federazioni, operano sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento (Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera f). Sono comprese anche le articolazioni organizzative dei servizi trasfusionali (SdR).	Art. 47
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Struttura ambulatoriale applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale	SA A ENT	Struttura ambulatoriale per l'applicazione degli emocomponenti per uso non trasfusionale	
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Struttura ambulatoriale produzione e applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale	SA PA ENT	Struttura ambulatoriale per la produzione e applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale	
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Medicina di Laboratorio	MLAB	Struttura che svolge attività diagnostiche sul paziente attraverso lo studio di materiale biologico proveniente dallo stesso.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Punto Prelevi	PP	Struttura che eroga prestazioni di prelievo di materiale biologico quale braccio operativo del Laboratorio Analisi di riferimento.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Anatomia, Istologia e Citologia Patologica	AP	Struttura deputata ad esaminare organi o campioni di organi (tessuti, liquidi e cellule) in vivo e nel cadavere.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Diagnostica per Immagini (con sottospecifiche es. Rm, Tc, Radiologia)	DI	Struttura che effettua indagini strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico utilizzando sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti e altre tecniche di formazione dell'immagine.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Attività di Dialisi a) Dialisi ospedaliera ad assistenza elevata (CDO) b) Centro Dialisi ad Assistenza Decentrata (CAD) c) Centro Dialisi ad Assistenza Limitata (CAL)	AD	Struttura che effettua prestazioni che sostituiscono la funzionalità renale.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Centri Ambulatoriali di Terapia Iperbarica	TI	Struttura che tratta patologie curabili con ossigenoterapia iperbarica.	Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Casa della salute Tipo A	CDS.A	Struttura che rappresenta il luogo dove si sviluppano le cure primarie e le cure intermedie. La responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche. Tale tipologia può organizzarsi fino un massimo di H12.	--
Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatoriale	Sala del Commiato	SC	Struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. REGOLAMENTO REGIONALE 09 febbraio 2009, n.3 smi	

seduta del
23 OTT. 2017
delibera
1252

Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungosostegno o mantenimento e protezione e strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente (articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2016

Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Sanitaria extraospedaliere	Intensivo	Residenziale	Ospedale di Comunità	ODC	Struttura con un numero limitato di posti letto (15-20) gestito da personale infermieristico, in cui l'assistenza medica è assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN; la responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche.	---
Sanitaria extraospedaliere	Estensivo	Residenziale	Casa della Salute Tipo B	CDS.B	Struttura che rappresenta il luogo dove si sviluppano le cure primarie e le cure intermedie. La responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche. Tale tipologia può organizzarsi da H12 fino ad un massimo di H24.	---

Anziani/Fragilità

Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Sanitaria extraospedaliere	Intensivo	Residenziale	Cure intermedie	R1	Struttura sanitaria a valenza territoriale, anche basata su moduli diversificati, di ricovero e di assistenza idonea ad ospitare: - pazienti in dimissione da reparti per acuti degli ospedali, per i quali è necessario: - consolidare le condizioni fisiche - continuare il processo di recupero funzionale - accompagnare il paziente con fragilità individuale o sociale nella prima fase del post-ricovero - pazienti provenienti dal territorio per i quali il MMG richieda un ambiente protetto per attuare/proseguire le proprie terapie al fine di evitare o preparare il ricovero in struttura ospedaliera.	Art. 29
Sanitaria extraospedaliere	Estensivo	Residenziale	Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con demenze	R2D	Struttura che eroga cure in nuclei residenziali a pazienti con demenza senile/Alzheimer nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività che richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale.	Art. 30, c.1, lett. a)
Sanitaria extraospedaliere	Estensivo	Residenziale	Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti	R2	Struttura che eroga cure in nuclei residenziali a pazienti non autosufficienti con patologie che pur non presentando particolare criticità e sintomi complessi richiedono elevata tutela sanitaria (es. ospiti in nutrizione artificiale o con lesioni da decubito estese) con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e tutelare, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici.	Art. 30, c.1, lett. a)



1252
delibera

23 OTT. 2017
seduta del



Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Sanitaria extraospedaliera	Estensivo	Semiresidenziale	Centro Diurno per persone con demenze	SRD	Struttura a regime semiresidenziale, con un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani con deficit cognitivi ma con basso livello di disturbo comportamentale. Ogni struttura deve garantire la disponibilità ad accoglienze occasionali con funzione di sollievo alla famiglia.	Art. 30, c.3
Sociosanitaria	Lungoassistenza /Mantenimento	Residenziale	Residenza Protetta per persone con demenze	R3D	Struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani con deficit cognitivi ma con basso livello di disturbo comportamentale, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.	Art. 30, c.1, lett. b)
Sociosanitaria	Lungoassistenza /Mantenimento	Semiresidenziale	Centro Diurno per Anziani non autosufficienti	SR	Struttura a regime semiresidenziale, con un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste. Ogni struttura deve garantire la disponibilità ad accoglienze occasionali con funzione di sollievo alla famiglia.	Art. 30, c.3
Sociosanitaria	Protezione	Residenziale	Residenza Protetta per Anziani non autosufficienti	R3	Struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.	Art. 30, c.1, lett. b)
Sociale	Tutela	Residenziale	Casa di Riposo per Anziani autosufficienti	CR	Struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell'arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.	---
Sociale	Accoglienza	Residenziale	Casa Albergo per Anziani autosufficienti	CAA	Struttura di residenza collettiva costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma.	---
Sociale	Accoglienza	Residenziale	Comunità Alloggio per Anziani autosufficienti	CA	Struttura residenziale totalmente o parzialmente autogestita, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che scelgono una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.	---



Disabili						
Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Sanitaria extraospedaliera	Intensivo	Residenziale	Residenza Sanitaria Riabilitativa intensiva per Disabili	RD1	Struttura residenziale che effettua prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative in regime residenziale a persone disabili che necessitano di riabilitazione intensiva per soggetti con problemi ad alta intensità assistenziale, inclusi i soggetti a responsività minimale.	Art. 34, c.1, lett. a)
Sanitaria extraospedaliera	Intensivo	Residenziale	Unità Speciale Residenziale	RD1-USR	Struttura residenziale che effettua prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative in regime residenziale a soggetti a responsività minimale: Unità di Terapia Sub-intensiva a valenza riabilitativa, Unità Speciale Assistenza Prolungata, Unità Speciale per Sordo Ciechi e Pluriminorati Psicosensoriali, Unità per le Disabilità Gravi in Età Evolutiva.	Art. 34, c.1, lett. a)
Sanitaria extraospedaliera	Estensivo	Residenziale	Residenza Sanitaria Riabilitativa estensiva per Disabili	RD2	Struttura residenziale che effettua prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative in regime residenziale a persone disabili che necessitano di riabilitazione estensiva	Art. 34, c.1, lett. b)
Sanitaria extraospedaliera	Estensivo	Semiresidenziale	Centro Diurno Riabilitativo per Disabili	SRDis1	Struttura semiresidenziale che garantisce trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo.	Art. 34, c.3, lett. a)
Sociosanitaria	Lungoassistenza /Mantenimento	Residenziale	Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale per Disabili	RD3	Struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.	Art. 34, c.1, lett. c)
Sociosanitaria	Lungoassistenza /Mantenimento	Semiresidenziale	Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo per Disabili a valenza socio-sanitaria	SRDis2	Struttura semiresidenziale che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.	Art. 34, c.3, lett. b)
Sociosanitaria	Protezione	Residenziale	Gruppo appartamento per la Disabilità	RD4	Struttura residenziale a bassa intensità rivolta a soggetti maggiorenni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale in uscita da servizi residenziali a maggiore intensità assistenziale. Utenza con elementi di "cronicità" con una buona funzionalità sociale.	Art. 34, c.1, lett. c)

1252

delibera

23 OTT. 2017

seduta del

pag. 16



Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Sanitaria extraospedaliera	Intensivo	Residenziale	Struttura Residenziale Terapeutica per la Salute mentale	SRP1	Struttura nelle quali vengono accolti pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, per i quali si ritengono efficaci interventi ad alta intensità riabilitativa, da attuare con programmi a diversi gradi di assistenza tutelare, e che possono essere appropriati per una gamma di situazioni diverse, che comprendono anche gli esordi psicotici, le fasi di post acuzie, le implicazioni collegate alle condizioni dei grandi obesi.	Art. 33, c.2, lett. a)
Sanitaria extraospedaliera	Intensivo	Residenziale	Struttura Residenziale per la Salute mentale - Infanzia e Adolescenza	SRT-IA	Struttura che eroga prestazioni diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socioeducative-riabilitative in regime residenziale a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.	Art. 32, c.3, lett. a), lett. b), lett. c)
Sanitaria extraospedaliera	Intensivo	Semiresidenziale	Struttura Semiresidenziale per la Salute mentale	SSRP	Struttura che costituisce un'articolazione funzionale del CSM e può essere gestito dal DSM o dal privato accreditato. Il Centro può essere coesistente ad una struttura residenziale psichiatrica, preferibilmente di livello socio riabilitativo.	Art. 33, c.3
Sanitaria extraospedaliera	Intensivo	Semiresidenziale	Struttura Semiresidenziale per la Salute mentale - Infanzia e Adolescenza	SSRT-IA	Struttura che eroga prestazioni diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socioeducative-riabilitative in regime semi residenziale a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.	Art. 32, c.4
Sanitaria extraospedaliera	Intensivo	Residenziale	Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza	REMS	Struttura per l'esecuzione della misura di sicurezza esplica funzioni terapeutico-riabilitative e socio riabilitative in favore di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. La gestione interna di tale strutture è di esclusiva competenza sanitaria. Sono definiti con Decreto Ministeriale i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle funzioni sanitarie, indispensabili per il funzionamento della struttura e per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di riabilitazione ad essa assegnati, tramite l'adozione di programmi terapeutico-riabilitativi e di inclusione sociale fondati su prove di efficacia.	Art. 33, c.5
Sanitaria extraospedaliera	Estensivo	Residenziale	Struttura Riabilitativa Residenziale per la Salute mentale	SRP2	Struttura che accoglie pazienti con compromissioni del funzionamento personale e sociale gravi o di gravità moderata ma persistenti e invalidanti, per i quali si ritengono efficaci trattamenti terapeutico riabilitativi e di assistenza tutelare, da attuare in programmi a media intensità riabilitativa (anche finalizzati a consolidare un funzionamento adeguato alle risorse personali).	Art. 33, c.2, lett. b)
Sanitaria extraospedaliera	Estensivo	Residenziale	Comunità residenziale e di sollievo per persone con disturbi dello spettro autistico	CR-AUT	Struttura a carattere residenziale che accoglie persone con disturbi dello spettro autistico e che si trovano in particolari condizioni di assenza/carenza del nucleo familiare o con altre problematiche relazionali e/o familiari. In tale struttura vengono effettuati interventi terapeutici, educativi ed assistenziali da attuarsi tenendo conto dei livelli di intensità ed alta complessità che comportano i disturbi in questione.	Art. 60, c.1



Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Sanitaria extraospedaliera	Estensivo	Semiresidenziale	Comunità semiresidenziale per persone con disturbi dello spettro autistico	CSR-AUT	Struttura a carattere semiresidenziale che accoglie persone con disturbi dello spettro autistico in cui vengono effettuati interventi terapeutici, educativi ed assistenziali da attuarsi tenendo conto dei livelli di intensità ed alta complessità che comportano i disturbi in questione.	Art. 60, c. 1
Sociosanitaria	Lungoassistenza /Mantenimento	Residenziale	Comunità Protetta per la Salute mentale	SRP3	Struttura che accoglie pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa. In base al livello di non autosufficienza e dei conseguenti bisogni sanitari e socio assistenziali, si individuano tre tipologie di struttura.	Art. 33, c.2, lett. c)
Sociosanitaria	Lungoassistenza /Mantenimento	Residenziale	Gruppo appartamento per la Salute mentale	SRP4	Struttura residenziale a bassa intensità rivolta ad utenti dei Dipartimenti di Salute Mentale che stanno completando un programma terapeutico ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale. Utenza con elementi di "cronicità" con una buona funzionalità sociale.	Art. 33, c.2, lett. c)

Dipendenze patologiche

Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Sanitaria extraospedaliera	Intensivo	Residenziale	Struttura Terapeutica Specialistica per Dipendenze patologiche	STD1	Comunità residenziale ad alta specializzazione per l'osservazione, la diagnosi e il trattamento di soggetti tossicodipendenti. Le tipologie previste sono le seguenti: > STD1A: Comorbidità psichiatrica > STD1B: Genitore-Bambino > STD1C: Minorenni	Art. 35, c.2, lett. a)
Sanitaria extraospedaliera	Estensivo	Residenziale	Struttura Terapeutico Riabilitativa per Dipendenze patologiche	STD2	Comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato e il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva, rivolta a persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze.	Art. 35, c.2, lett. b)
Sanitaria extraospedaliera	Estensivo	Semiresidenziale	Centro Diurno Terapeutico per le Dipendenze patologiche	CDT1	Centro semiresidenziale diurno terapeutico per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato e il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva, rivolta a persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze.	Art. 35, c.4, lett. a)
Sociosanitaria	Lungoassistenza/Mantenimento	Residenziale	Struttura Pedagogico Riabilitativa per Dipendenze patologiche	STD3	Comunità residenziale pedagogico riabilitativo di supporto alle necessità bio-psico-sociali del paziente con dipendenze patologiche; vi si svolgono attività di sostegno individuale e di gruppo, monitoraggio e prevenzione della recidiva, orientamento e formazione al lavoro, inclusione sociale.	Art. 35, c.2, lett. c)

1252

dell'era

23 OTT. 2017

seduta del

pag. 18



Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Sociosanitaria	Lungoassistenza /Mantenimento	Semiresidenziale	Centro Diurno Riabilitativo per le Dipendenze patologiche	CDT2	Centro semiresidenziale diurno per supporto logistico, sostegno psicosociale e tutela di pazienti con dipendenze patologiche inseriti in un programma di cura a bassa intensità o nella fase di completamento di altro programma.	Art. 35, c.4, lett. b)
Sociosanitaria	Protezione	Residenziale	Gruppo appartamento per le Dipendenze patologiche	STD4	Struttura residenziale a bassa intensità rivolta ad utenti che stanno completando un programma terapeutico ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale. Utenza con elementi di "cronicità" con una buona funzionalità sociale.	Art. 35, c.2, lett. c)

Adulti

Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Sanitaria extraospedaliera	Intensivo	Residenziale	Hospice	SRCP	Struttura deputata all'assistenza temporanea dei pazienti affetti da malattie progressive in fase avanzata e con prevalenti problemi di tipo sanitario trattabili al di fuori dall'ospedale e in condizioni socio-ambientali incompatibili definitivamente o temporaneamente con l'assistenza a domicilio.	Art. 31, c.1
Sanitaria extraospedaliera	Estensivo	Residenziale	Residenza Collettiva per malati AIDS	RC	Struttura che ospita malati di AIDS quando il quadro clinico si è stabilizzato e che non dispongono di significative risorse familiari, per poter usufruire di una fase di lungo-assistenza, da soli o con altri assistiti, di spazi di vita autonomi e riservati e perciò di alloggi situati in normali contesti abitativi, ma sempre incardinati in una rete di protezione assistenziale sociale e sanitaria.	Art. 57, c.1
Sanitaria extraospedaliera	Estensivo	Semiresidenziale	Centro Diurno per malati AIDS	SRC	Struttura semiresidenziale in cui sono assicurate prestazioni per la lungoassistenza, compreso il counselling psicologico e sociale, di competenza integrata sanitaria e sociale, finalizzate a mantenere l'autonomia funzionale possibile e ad rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale. Tale servizio è riservato ad assistiti che abbiano: • una discreta, sufficiente risorsa familiare o una autosufficienza fisica e psichica che permetta di avere una buona cura e igiene di sé; • una stabilizzazione del quadro sanitario ed una buona compliance alle cure; • una discreta capacità di gestione delle relazioni sociali.	Art. 57, c.1

1252
delibera

23 OTT. 2017
seduta del

19
pag



Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Sociosanitaria	Lungoassistenza /Mantenimento	Residenziale	Casa alloggio per malati AIDS	CA-HIV	Struttura in cui sono assicurate prestazioni per la lungoassistenza, compreso il counselling psicologico e sociale, di competenza integrata sanitaria e sociale, finalizzate a mantenere l'autonomia funzionale possibile ed a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale. Tale servizio è riservato ad assistiti che abbiano: • una buona motivazione a non essere istituzionalizzati; • una autosufficienza fisica e psichica che permetta di avere una buona cura e igiene di sé e dell'alloggio; • una stabilizzazione del quadro sanitario ed una buona compliance alle cure; • una sufficiente capacità di gestire il denaro; • una discreta capacità di gestione delle relazioni sociali.	Art. 57, c.1
Sociale	Tutela	Residenziale	Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza	CREVV	Struttura di emergenza a valenza regionale per donne vittime di violenza a carattere residenziale comunitario e temporaneo, obbligatoriamente ad indirizzo segreto, dedicata alla protezione, esclusivamente in situazioni di emergenza, di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, al fine di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. La Casa rispetta i requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 (e s.m.i.).	—
Sociale	Tutela	Residenziale	Casa Rifugio per donne vittime di violenza	CRWV	Struttura per donne vittime di violenza di prima accoglienza a carattere residenziale comunitario, a indirizzo segreto, che fornisce alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking ed ai loro bambini, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli minori e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti nel percorso personalizzato. La Casa rispetta i requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 (e s.m.i.).	—
Sociale	Tutela	Residenziale	Casa Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento	CRVTS	Struttura per le vittime della tratta e dello sfruttamento a carattere residenziale comunitario che offre ospitalità e appoggio alle vittime, per le quali si renda necessario un ambiente sicuro e protetto, il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento, per sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti delle organizzazioni criminali.	—
Sociale	Tutela	Residenziale	Comunità Familiare	CF	Struttura residenziale che accoglie, in via temporanea o permanente, soggetti svantaggiati, sia minori che adulti, anche con limitata autonomia personale, caratterizzata dalla convivenza continuativa, stabile ed impostata sul modello familiare, con persone adulte che svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed educativo.	—
Sociale	Tutela	Residenziale	Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disabilità	CAD	Struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, privi di validi riferimenti familiari, che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.	—

seduta del
23 OTT. 2017

1252
dell'ora



Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Sociale	Tutela	Residenziale	Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disturbi Mentali	CALDM	Struttura residenziale a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo di convivenza di tipo familiare per persone che hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo in strutture e servizi sanitari, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale. I destinatari del servizio sono persone con disturbi mentali, con un alto livello di autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale sanitario.	--
Sociale	Tutela	Residenziale	Comunità Alloggio per ex-tossicodipendenti	CAT	Struttura residenziale a carattere temporaneo, consistente in un nucleo di convivenza di tipo familiare per persone che hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo in strutture residenziali, semiresidenziali o ambulatoriali, prive di validi riferimenti familiari, o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di reinserimento sociale. I destinatari del servizio sono soggetti con un passato di dipendenza da sostanze, con un alto livello di autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale sanitario.	--
Sociale	Tutela	Residenziale	Comunità di Accoglienza per detenuti ed ex-detenuti	CADED	Struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna. I destinatari del servizio sono persone, italiane o straniere, che uscendo dal carcere non hanno possibilità alternative, in quanto prive di sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.	--
Sociale	Accoglienza	Residenziale	Casa Alloggio per Adulti In Difficoltà	AS	Struttura residenziale che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza delle persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.	--
Sociale	Accoglienza	Residenziale	Comunità di Pronta Accoglienza per Adulti	CPAA	Struttura residenziale a carattere comunitario dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza. I destinatari del servizio sono persone, italiane o straniere, con bisogni urgenti di vitto e alloggio.	--
Sociale	Accoglienza	Residenziale	Casa di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza	CAAVV	Struttura per la semi-autonomia di donne vittime di violenza (seconda accoglienza), che può essere parzialmente autogestita, dedicata all'accoglienza temporanea a titolo gratuito di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal luogo di residenza, che hanno concluso il percorso di protezione per la fuoriuscita dalla violenza e necessitano di una soluzione abitativa temporanea e di un accompagnamento al loro re-inserimento nel tessuto sociale, tramite un progetto personalizzato di inclusione lavorativa e professionale.	--

1252
delibera

23 OTT. 2017
seduta del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM
Minorenni	Sociosanitaria	Residenziale	Comunità socio-psico-educativa integrata per Minorenni	CPM	Struttura residenziale che svolge principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minorenni in situazione di forte disagio. Può accogliere preadolescenti e/o adolescenti, con disturbi psico-patologici che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post-acute, o che presentano rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri problemi comportamentali.	12/01/2017 Art. 32, c.3, (lett. c)
	Sociosanitaria	Residenziale	Comunità semiresidenziale socio-psico-educativa integrata per Minorenni	SPEM	Struttura semiresidenziale per minorenni che, per contingenze familiari e sociali, hanno bisogno di essere sostenuti nel processo di socializzazione, allo scopo di prevenire o contrastare esperienze di emarginazione o devianza. Il Centro può accogliere minorenni di età compresa tra i sei ed i diciassette anni al momento dell'ingresso in comunità.	Art. 32, c.4
Sociale	Tutela	Residenziale	Comunità di Pronto Accoglienza per Minorenni	CPAM	Struttura educativa residenziale a carattere comunitario, che si caratterizza per la continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minorenni con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. Può accogliere bambini e preadolescenti, o, in alternativa, adolescenti; l'età è compresa tra gli zero ed i diciassette anni al momento dell'ingresso in comunità.	--
Sociale	Tutela	Residenziale	Comunità Familiare per Minorenni	CFM	Struttura educativa residenziale che si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minorenni con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali. Gli adulti fanno parte di una famiglia, anche con figli, che vive insieme ai minorenni nella struttura di accoglienza, che costituisce la loro dimora abituale. Può accogliere minorenni di età compresa tra gli zero ed i diciassette anni al momento dell'ingresso.	--
Sociale	Tutela	Residenziale	Comunità Socioeducativa per Minorenni	CEM	Struttura educativa residenziale a carattere comunitario, che si caratterizza per la convivenza di un gruppo di minorenni con una équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. Può accogliere minorenni di l'età è compresa tra i tre ed i diciassette anni al momento dell'ingresso in comunità. Possono essere previsti posti per la pronta accoglienza.	--
Sociale	Tutela	Semiresidenziale	Comunità semiresidenziale socioeducativa per Minorenni	SEM	Struttura socio-educativa diurna con il compito di accogliere durante il giorno il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Può accogliere minorenni di l'età è compresa tra i sei ed i diciassette anni al momento dell'ingresso in comunità.	--
Sociale	Tutela	Residenziale	Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore	CABG	Struttura residenziale a carattere temporaneo, consistente in un nucleo di convivenza di tipo familiare per donne sole in attesa di un figlio o persone con figli minori, prive di validi riferimenti familiari, o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare.	--



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Area	Livello assistenziale	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM
Sociale	Accoglienza	Residenziale	Comunità per l'autonomia	CAM	Struttura che offre una soluzione abitativa e la referenzialità educativa per portare a compimento il processo di integrazione sociale e di autonomia personale di ragazzi provenienti da altre strutture di tipo educativo. La comunità accoglie ragazzi di età compresa tra i diciassette ed i ventuno anni, con accentuato livello di autonomia, maturità e responsabilità, offre una collocazione abitativa comunitaria, e un impegno degli educatori maggiormente focalizzato sul percorso esterno di inserimento lavorativo e formativo e di sviluppo relazionale.	—
Sociale	Accoglienza	Residenziale	Centro governativo di prima accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti	CMSNA1	Il Centro offre la prima accoglienza ai minorenni stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale.	—
Sociale	Accoglienza	Residenziale	Centro governativo di seconda accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti	CMSNA2	Il Centro offre la seconda accoglienza ai minorenni stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. La struttura può accogliere, rispettando la divisione per genere minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentino profili di vulnerabilità. È possibile un'articolazione in moduli.	—



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato D

Stabilimenti termali (articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2016)

Area	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Stabilimenti termali	--	Stabilimenti termali	ST	Struttura aperta al pubblico che, a scopo preventivo, curativo e riabilitativo, utilizza acque minerali, petroli di quali fanghi, limi, muffe e simili nonché stufe naturali ed artificiali ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924. Gli stabilimenti termali erogano le prestazioni idrotermali di cui all'art. 36 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.	Art. 20

Allegato E

Studi odontoiatrici, altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e studi o strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento (articolo 7, comma 2, della L.R. 21/2016)

Area	Regime	Denominazione	Codifica	Descrizione	Rif. DPCM 12/01/2017
Studio	Studio	Studio Odontoiatrico	SO	Struttura dedicata all'esecuzione di prestazioni odontoiatriche erogate da parte di professionisti abilitati, in forma singola o associata e in regime fiscale di persona fisica.	--
Studio	Studio	Studio Chirurgico	SC	Struttura che eroga prestazioni chirurgiche e procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale.	--
Studio	Studio	Ambulatori DSA Studio DSA	ADSA SDSA	Struttura dedicata alla diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.	--
Studio	Studio	Studio Professioni Sanitarie: Infermieristico/Ostetrico Fisioterapisti Podologici Igienista Dentale	SPS	Struttura che eroga prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione da parte di professionisti che hanno un titolo abilitante.	--



ALLEGATO 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)".

Signori Consiglieri,

questa proposta di regolamento si rende necessaria al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), che prevede un apposito regolamento, approvato dal Consiglio regionale, per la definizione delle tipologie di strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio.

In particolare lo stesso articolo 7, ai commi 1 e 2, recita:

"1. Sono subordinati ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio previste da questo capo:

- a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- b) le strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale;
- c) le strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, le strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e le strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente;
- d) gli stabilimenti termali.

2. Sono subordinati ad autorizzazione all'esercizio prevista da questo capo gli studi odontoiatrici, gli altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e gli studi o le strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento."

Nel corso degli incontri tecnici tenutisi in data 25 maggio, 6 e 13 giugno, 21 e 25 luglio e 13 settembre 2017 tra il Servizio Sanità, il Servizio Politiche sociali e sport e l'Agenzia regionale sanitaria sono state definite le tipologie di strutture di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della l.r. 21/2016, articolate come segue:

- a) Allegato A: Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2016);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) Allegato B: Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2016);
- c) Allegato C: Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente (articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2016);
- d) Allegato D: Stabilimenti termali (articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2016);
- e) Allegato E: Studi odontoiatrici, altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e studi o strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento (articolo 7, comma 2, della l.r. 21/2016).

I criteri che hanno orientato la predisposizione della presente proposta possono essere così sintetizzati:

- armonizzare la legislazione regionale in materia con la legislazione statale nei diversi settori oggetto del riordino, intervenuta successivamente all'approvazione delle leggi regionali di autorizzazione e accreditamento vigenti prima della l.r. 21/2016 e da essa abrogate (l.r. 20/2000 e l.r. 20/2002), assicurando in particolare la maggiore corrispondenza possibile tra le indicazioni del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e l'assetto regionale;

- garantire, rispetto alla tipologia e alle caratteristiche generali delle strutture e dei servizi, un equilibrio tra le necessarie innovazioni e il mantenimento di un'impostazione complessiva che non stravolgesse l'assetto generale attuale, costringendo gli enti gestori a rilevanti modifiche strutturali;

- dare un assetto unitario e coerente all'articolazione dei servizi territoriali di accoglienza residenziale e semiresidenziale delle aree sanitarie extraospedaliere, sociosanitaria e sociale nella logica della continuità assistenziale.

La definizione delle tipologie di strutture è attività propedeutica alla redazione dei manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, in corso di predisposizione, attraverso i quali si stabiliscono i requisiti delle stesse strutture, così come definite negli Allegati A, B, C, D ed E.